



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIRETTIVA DEL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ  
CULTURALI E DEL TURISMO CONCERNENTE  
LE LIBRERIE STORICHE



*Il Ministro*

*dei beni e delle attività culturali e del turismo*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14;

VISTO il Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;

CONSIDERATA la volontà di salvaguardare e valorizzare il patrimonio costituito dalle librerie di interesse storico, la cui presenza sul territorio rappresenta una componente particolarmente importante dell'offerta culturale del Paese;

CONSIDERATA l'opportunità di individuare le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico tali da poter essere riconosciute quali beni culturali;

RITENUTO necessario che l'Amministrazione compia una esatta ricognizione delle librerie di interesse storico sul territorio e valuti le specifiche esigenze di tutela;

RITENUTO pertanto necessario impartire le conseguenti disposizioni agli Uffici e, in particolare, al Segretariato generale, alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, alla Direzione generale Biblioteche, alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e alle Soprintendenze;

**emana la seguente direttiva**

**al Segretariato generale,**

**alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte**

**contemporanea, alla Direzione generale Biblioteche,**

**alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze:**



*Il Ministro*

*dei beni e delle attività culturali e del turismo*

*1. Finalità, ambito di applicazione e destinatari.*

La presente direttiva impartisce disposizioni agli Uffici allo scopo di individuare le librerie esistenti sul territorio italiano caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico tali da poter essere riconosciute quali beni culturali.

Ai fini della presente direttiva, per “librerie storiche” si intendono quelle suscettibili di essere dichiarate beni culturali ai sensi delle lettere a) e d), comma 3 dell’articolo 10 del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, in quanto rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

Uffici destinatari della presente direttiva sono il Segretariato generale, nell’esercizio dei propri compiti di coordinamento, in raccordo con la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee e con la Direzione generale Biblioteche, nonché le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze, nell’esercizio delle rispettive competenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Dall’attuazione di quanto previsto dalla presente direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*2. Censimento delle librerie storiche, valutazione dell’interesse culturale ed eventuale apposizione del vincolo.*

2.1. Il Segretariato generale impartisce opportune disposizioni alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee, alla Direzione generale Biblioteche e alle Direzioni regionali affinché queste provvedano, coordinando le Soprintendenze di settore:



*Il Ministro*

*dei beni e delle attività culturali e del turismo*

- a) alla ricognizione di eventuali banche dati derivanti da ricerche, studi, censimenti delle librerie storiche esistenti e alla valutazione della necessità di aggiornamento delle stesse;
- b) alla redazione di un elenco aggiornato e completo delle librerie censite, da pubblicare sul sito del Ministero, in cui siano indicate:
  - la data di inizio di esercizio;
  - la eventuale collocazione delle librerie in edifici dotati di valore storico, artistico e architettonico sottoposti a vincolo di tutela, indipendentemente dalla data di inizio di attività di libreria;
  - la eventuale sussistenza di vincoli di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

2.2. Per le librerie storiche che non siano sottoposte a vincolo, si richiede di valutare l'opportunità di avviare, ove ne ricorrano i presupposti, l'istruttoria finalizzata alla dichiarazione di interesse culturale delle stesse ai sensi dell'art. 13 del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, allo scopo di accertare:

- a) se i locali e/o gli arredi in esse contenuti siano dichiarabili di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a), del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) se le librerie meritino di essere dichiarate beni culturali ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, riferito alle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della



*Il Ministro*

*dei beni e delle attività culturali e del turismo*

letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

*3. Collaborazione con Associazioni di categoria, operatori, Enti locali.*

Le articolazioni periferiche del Ministero, nel redigere gli elenchi di cui al punto 2, possono prevedere il coinvolgimento delle Associazioni di categoria, degli operatori del settore, degli Enti territoriali e locali.

Roma,

IL MINISTRO